

“UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO”

REGOLAMENTAZIONE TRANSITORIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE – FUNZIONAMENTO DELLA SALA OPERATIVA INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E DELL'UNITA' DI CRISI INTERCOMUNALE DI SUPPORTO

Premesso:

- che l'Unione Montana dei Comuni del Monviso, formata dai Comuni di Brondello, Castellar, Crissolo, Gambaasca, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno e Sanfront, é stata costituita con Atto 11 marzo 2014 Rep. 663 ricevuto dal Segretario Comunale di Brondello ed é stata riconosciuta con Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2014, n. 1-568;
- che tra i medesimi Comuni era operativa la Convenzione sottoscritta in data 13 gennaio 2013 per lo svolgimento associato di funzioni comunali di catasto e protezione civile, di durata triennale con termine al 31 dicembre 2015;
- che l'art. 3 della citata Convenzione prevedeva, quale causa di risoluzione della medesima, la costituzione tra gli Enti stipulanti di una Unione di Comuni per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi oggetto della convenzione medesima, prevedendo che la risoluzione avesse effetto a decorrere dall'avvio della gestione operativa dell'Unione;
- che all'Unione Montana dei Comuni del Monviso è stata attribuita, tra le altre funzioni comunali, anche la funzione “*pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi*”, come si evince dall'art.2 dello Statuto pubblicato sul BUR in data 9 gennaio 2014;
- che la concreta gestione operativa dell'Unione ha avuto avvio a decorrere dal 1° gennaio 2015;
- che è attualmente in corso l'assunzione, da parte dell'Unione, di tutte le nove funzioni fondamentali dei Comuni, ciò che potrà comportare significative implicazioni anche per quanto riguarda la organizzazione e gestione del servizio di protezione civile;
- che, al momento, gli strumenti di pianificazione fanno ancora riferimento agli atti a suo tempo adottati e sviluppati a livello di Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto e, pertanto, sarà necessaria una completa revisione della pianificazione di emergenza, al fine di individuare modelli gestionali in sintonia con il nuovo assetto;
- che, nelle more della suddetta revisione, appare in ogni caso opportuno in via transitoria individuare alcuni punti fermi sui quali basare l'attività di protezione civile;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art.1.

Oggetto

1. La L.R. n. 7 del 14/04/2003 e ss.mm.ii., ha introdotto nuove disposizioni in materia di Protezione Civile, ulteriormente dettagliate dai successivi D.P.G.R. nn. 7/R e 8/R del 18/10/2004 e D.P.G.R. n. 5/R del 23/07/2012;
2. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 225/1992 (così come modificata dalla Legge n. 100 del 12/07/2012 e dalla Legge n. 119 del 14/08/2013), e della succitata normativa regionale, è “autorità comunale di protezione civile” e, in quanto tale, assume la direzione ed il coordinamento degli interventi necessari nel territorio comunale;
3. Nell'ambito delle attività e delle funzioni previste dalla vigente Pianificazione di Protezione Civile, fatte salve ed impregiudicate le competenze del Sindaco quale Autorità locale di Protezione Civile, gli Enti stipulanti si obbligano:
 - a) ad attuare il coordinamento delle attività di Protezione civile di loro competenza, secondo quanto disposto dal presente regolamento;

- b) ad istituire, promuovere - ovvero coordinare se già esistenti - gruppi locali di volontariato che agiscono in ambito comunale o sovracomunale.

Art.2.

Sala Operativa Intercomunale ed Unità di Crisi Intercomunale

1. L' "Unione Montana" istituisce una Sala Operativa Intercomunale a scala territoriale di Valle, a disposizione dei Sindaci dei Comuni membri dell'Unione, per una gestione comune e coordinata degli interventi sul territorio e dei mezzi a disposizione. La Sala Operativa è ubicata al piano terra della struttura in Paesana - Via S.Croce, 4, alla quale debbono affluire tutti i dati inerenti la gestione delle situazioni di crisi. Dispone di un sistema di comunicazione su specifica frequenza radio, per assicurare il collegamento con i sindaci, responsabili del coordinamento dei soccorsi in zona, con la Prefettura, con la Provincia di Cuneo e gli altri organi non ordinari di protezione civile. Dispone, altresì, di una connessione dati via radio opportunamente ridondata, così da poter mantenere i flussi informativi anche in situazioni di emergenza. A servizio della Sala Operativa è previsto un gruppo elettrogeno con funzionamento a combustibile, capace di garantire fornitura di corrente elettrica anche in situazione di interruzione del servizio ordinario.
2. L'attività della sala (di supporto ai singoli Sindaci dell'Unione) è garantita da una Unità di Crisi Intercomunale composta da specifiche funzioni settoriali, attivate a seconda delle diverse tipologie di rischio da affrontare. Ogni singola funzione è presieduta da un responsabile esperto del settore, scelto preliminarmente dal Presidente dell'Unione Montana e dal COI (Centro Operativo Intercomunale) partecipanti al servizio. Le competenze di più settori possono essere accorpate in capo ad un unico responsabile. In tempo ordinario partecipano all'attività dell'Unità di Crisi Intercomunale anche il COI dell'Unione Montana o un suo delegato. Il Presidente dell'Unione Montana, direttamente o tramite delegato, svolge anche funzioni di Responsabile dell'Unità di Crisi Intercomunale.
3. I componenti dell'Unità di Crisi Intercomunale sono convocati dal Responsabile, in seduta ordinaria, obbligatoriamente una volta l'anno.
4. I componenti possono essere, altresì, convocati in seduta straordinaria su iniziativa del Responsabile o su richiesta di ciascun componente dell'Unità di Crisi ogni qualvolta sia necessario l'esame di questioni riguardanti la gestione del servizio; in quest'ultimo caso la convocazione deve essere fatta entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo il caso di maggiore urgenza.
5. Fanno parte dell'Unità di Crisi Intercomunale, quali collaboratori, i dipendenti degli Enti convenzionati (e - in via transitoria - quelli della Comunità Montana autorizzati a prestare servizio per l'Unione), nonché i volontari facenti parte dei gruppi di volontariato di protezione civile operanti sul territorio con i quali siano attivati specifici rapporti convenzionali e/o iscritti nei rispettivi Piani di Protezione Civile Comunali ove adottati.

Art.3.

Funzioni

1. L'Unità di Crisi Intercomunale, fatti salvi i compiti svolti dal COM di zona e dal COI, ha la funzione di coordinare le attività di Protezione Civile di competenza dei Comuni partecipanti nei settori di rischio idrogeologico (alluvioni ed inondazioni), sismico (terremoti), incendio (boschi, beni pubblici e privati), e di ogni altro evento calamitoso che possa mettere in pericolo la pubblica incolumità di persone e beni.
2. L'Unità di Crisi Intercomunale svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - supporto tecnico al responsabile territoriale della protezione civile, il Sindaco, in tutte le situazioni di allerta, preallarme ed emergenza;
 - mantiene i contatti con la Prefettura e gli altri organi di Protezione Civile, provvedendo al coordinamento degli interventi nelle situazioni di emergenza mediante l'utilizzo di uomini, mezzi e strutture dei Comuni convenzionati;

- in tempo ordinario, collabora con il singolo comune all'aggiornamento continuo della pianificazione di Protezione Civile;
 - organizza esercitazioni congiunte, verifica le indicazioni dei Piani e l'integrazione fra le diverse funzioni di supporto della Sala Operativa.
3. Il Responsabile dell'Unità di Crisi Intercomunale, di concerto con gli altri componenti, provvede ad attuare le funzioni di cui ai commi precedenti. Sulla base delle direttive impartite dal Responsabile ai Comuni convenzionati, i Sindaci di questi ultimi provvedono, ciascuno nel proprio ambito comunale, a svolgere le attività necessarie per fronteggiare la calamità naturale, in veste di autorità locali di Protezione Civile. Nei casi in cui l'evento calamitoso coinvolga un solo Ente partecipante, le funzioni del Responsabile dell'Unità di Crisi Intercomunale verranno svolte dal Sindaco del suddetto Comune.
 4. Il Rappresentante ovvero il Sindaco dell'unico Comune che ha subito la calamità ha l'obbligo di informare, attraverso il COI, le Autorità superiori preposte alle funzioni di Protezione Civile sulle iniziative operative intraprese ai sensi della convenzione, nel rispetto della normativa vigente.
 5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti l'Unità di Crisi Intercomunale potrà avvalersi dei gruppi di volontariato e, ove esistenti, delle associazioni di volontari convenzionati con ogni singolo Comune.

Art.4.

Competenza territoriale

1. Il personale degli Enti appartenenti all'Unione collabora attivamente con il servizio associato di Protezione civile ed è autorizzato a prestare servizio sull'intero territorio dell'Unione oggetto del regolamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di Protezione Civile e con le modalità previste dal presente atto.

Art.5.

Personale e dotazioni

1. I Comuni dell'Unione si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi ed attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni dell'Unione, in base alle richieste avanzate dalla Sala Operativa Intercomunale.
2. I Comuni dell'Unione si impegnano ad aggiornare e/o a predisporre, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente, l'elenco del personale, delle strutture e dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento del servizio associato.

Art.6.

Verifica

1. Gli Enti stipulanti si impegnano ad effettuare annualmente la verifica del livello e della qualità dell'attuazione del presente regolamento, nell'ambito territoriale dei Comuni dell'Unione. Tale verifica sarà eseguita sulla base di apposita relazione del Responsabile dell'Unità di Crisi Intercomunale redatta tenuto conto degli interventi effettuati, sentiti i responsabili di ciascuna funzione.

Art.7.

Modalità di attivazione della Sala Operativa

1. La sala operativa intercomunale viene attivata su richiesta, redatta su apposito modello (**allegato 1**), dai Sindaci dei singoli comuni qualora si manifestino situazioni di emergenza o di potenziale imminente pericolo che non possano essere affrontate in via ordinaria col solo personale a disposizione della singola amministrazione comunale o qualora coinvolgano competenze tecniche specifiche che possono essere reperite solo all'interno dello staff tecnico di supporto della sala operativa. In alternativa la Sala può essere attivata per gli stessi suindicati motivi

direttamente dal Presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, su delega del Sindaco/i interessato/i territorialmente.

2. L'attivazione della Sala Operativa potrà essere richiesta anche da organismi superiori competenti in materia di protezione civile (Prefetto, Regione, Provincia o COM o COI) qualora necessitino di un supporto logistico operativo nel territorio dei comuni aderenti alla convenzione.
3. Per l'attivazione della Sala si dovrà contattare direttamente il Presidente del Unione o suo delegato, quale Responsabile dell'Unità di Crisi Intercomunale, o persona dallo stesso delegata, che provvederà all'allertamento dei responsabili delle funzioni tecniche utili per la gestione ed il superamento della fase di emergenza (unità di crisi intercomunale).

Art.8.

Responsabilità e funzioni dei tecnici di supporto della Sala Operativa (unità di crisi)

1. Gli appartenenti all'unità di crisi intercomunale sono tenuti a partecipare alle attività di supporto tecnico e di coordinamento dell'emergenza con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere alcuna attività contrastante con le finalità indicate.
2. I responsabili delle singole funzioni previste all'interno dell'unità di crisi intercomunale devono dare attuazione agli ordini ricevuti da parte del Sindaco o del Presidente dell'Unione in qualità di Responsabile dell'Unità di Crisi Intercomunale o suo delegato. Al riguardo si rammenta che ogni potestà e responsabilità relativa alla gestione di situazioni di protezione civile nell'ambito comunale resta in capo al Sindaco, il quale in ottemperanza all'art. 15 della Legge 225/92 ed ai sensi degli artt. 11 e 19 della L.R. 14 Aprile 2003 n. 7 è autorità unica in materia di protezione civile a livello comunale.

Art.9.

Autorizzazioni di spesa per richiesta di interventi

1. I responsabili di funzione della Sala Operativa, su esplicita richiesta scritta dei Sindaci, redatta su apposito modello (**allegato 2**), potranno richiedere l'intervento di squadre di volontari nonché di ditte ed imprese dotate di mezzi meccanici idonei a fronteggiare eventi calamitosi. Resta inteso che le spese di tali interventi verranno sostenute direttamente dalla singola amministrazione comunale e la richiesta del Sindaco ha valore di autorizzazione di spesa in situazione d'emergenza.

Art.10.

Spese di funzionamento

1. Per il corretto funzionamento dell'unità di crisi intercomunale e della relativa sala operativa è richiesta la contribuzione anticipata diretta da parte dei Comuni aderenti all'Unione per la specifica funzione, nella quantificazione che viene disposta dalla Conferenza dei Sindaci / COI attenendosi ai seguenti criteri di riparto: 1/3 in proporzione alla popolazione, 1/3 in proporzione al territorio e 1/3 in parti uguali tra i Comuni aderenti, che si impegnano al versamento anticipato della propria quota annuale da stanziarsi nel proprio bilancio di previsione.
2. Il fondo spesa così costituito potrà anche servire per la copertura dei costi annuali di Gestione e di rinnovo ed ampliamento dei macchinari, attrezzature ed apparati. In particolare si portano in evidenza gli eventuali rimborsi spesa da concedere ai responsabili di ciascuna funzione di supporto per i periodi di attivazione dell'unità di crisi, nonché il rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 8 Febbraio 2001 n. 194. Con riferimento a tale norma, ai responsabili di funzione dell'unità di crisi facenti parte di organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte nei registri regionali vengono riconosciuti, nell'espletamento delle loro funzioni, i seguenti benefici:
 - a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
 - b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale; al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte

del datore di lavoro stesso al quale, qualora ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore;

c) copertura assicurativa: i volontari sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione secondo le modalità previste dall'art. 4 della Legge 11 Agosto 1991 n. 266;

3. Qualora i ruoli di responsabile di funzione siano coperti da lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concessione di un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego nell'unità di crisi. I lavoratori autonomi inseriti nella struttura dell'unità di crisi dovranno provvedere in proprio alla stipula di apposita assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività previste nell'ambito dell'unità di crisi.
4. Il canone annuo di cui al primo comma viene utilizzato inoltre a copertura delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature radio, informatiche, macchine, attrezzature ed altro materiale vario per protezione civile, in capo all'Unione Montana o dato in gestione ai singoli comuni.
5. Il ritardo del versamento delle somme dovute da ciascun Ente all'Unione Montana che le ha anticipate comporterà l'applicazione degli interessi moratori ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.
6. Le spese derivanti dai singoli interventi effettuati in attivazione della presente convenzione verranno quantificate dal Responsabile dell'Unità di Crisi Intercomunale e poste a carico del Comune che ne ha beneficiato.

Art.11.

Piano di Protezione Civile

1. Per l'attivazione ed il funzionamento dell'Unità di Crisi ogni singolo Comune associato deve essere in possesso e avere trasmesso alla sala operativa intercomunale di protezione civile apposito piano comunale di protezione civile aggiornato su supporto informatizzato compatibile con l'attuale programma in uso e su supporto cartaceo. Poiché al momento la pianificazione di protezione civile fa ancora riferimento agli atti a suo tempo adottati e sviluppati a livello di Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto, assume carattere prioritario l'aggiornamento di detti strumenti di pianificazione al nuovo assetto.

Art.12.

Funzioni Unità di Crisi;

1. Le funzioni dell'Unità di Crisi di supporto al Sindaco nella gestione dell'emergenza sono le seguenti:
 - “Responsabile dell'Unità di Crisi e Sala Operativa”;
 - “Tecnico-scientifico e di pianificazione”;
 - “Sanità ed assistenza sociale”;
 - “Volontariato”;
 - “Materiali e Mezzi”;
 - “Servizi essenziali ed attività scolastica”;
 - “Censimento danni persone e cose”;
 - “Strutture operative locali”;
 - “Telecomunicazioni”;
 - “Assistenza alla popolazione”;
 - “Rapporti con i mezzi d'informazione”;
 - “Amministrativa”.

2. I componenti dell'Unità di Crisi nelle sue diverse funzioni sono individuati con provvedimento della Giunta dell'Unione Montana .
3. All'Unità di crisi verrà aggiunta d'Ufficio per farne parte integrante tutto il personale dell'Ufficio Tecnico, dell'Ufficio Ragioneria, dell'Ufficio di Polizia Municipale, dell'Ufficio Amministrativo del Comune interessato dall'evento.
4. I singoli componenti dell'Unità di Crisi possono essere sostituiti in qualsiasi momento per dimissioni dell'interessato, per attività contrastante con le finalità dell'unità di crisi, per ingiustificata assenza alle attività di supporto tecnico e di coordinamento nell'emergenza e dell'esercitazioni. La sostituzione e la nuova nomina è competenza del Presidente dell'Unione Montana con proprio atto.

Art.13.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa esplicito riferimento alle norme in materia di Protezione Civile e, segnatamente, alla Legge del 24 febbraio 1992 n. 255 e al D.P.R. del 6 febbraio 1981 n. 66 e loro successive modifiche ed integrazioni.
2. Si precisa che la presente regolamentazione ha valenza transitoria, nelle more della piena assunzione, da parte dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, dell'esercizio delle funzioni fondamentali comunali alla medesima attribuite, in esito alla quale sarà possibile definire una pianificazione di emergenza rispondente al nuovo assetto andatosi a delineare.
3. Il presente regolamento verrà trasmesso alla Prefettura di Cuneo nonché al Servizio Provinciale di Protezione Civile della Provincia di Cuneo ed al Comune di Saluzzo quale sede di COM.

COMUNE DI _____

Il sindaco richiede l'attivazione della sala operativa per la situazione d'emergenza venutasi a creare a seguito di

.....


.....

.....

In particolare richiede l'intervento di supporto nei seguenti settori:

- Tecnico scientifico Pianificazione
- Sanità ed assistenza sociale
- Volontariato
- Materiali e Mezzi
- Servizi essenziali ed attività scolastiche
- Censimento danni persone e Strutture operative locali
- Telecomunicazioni
- Assistenza alla popolazione
- Rapporti con i mezzi d'informazione
-

..... li IL



SINDACO

.....

COMUNE DI _____

Il sindaco richiede l'impiego immediato di quanto segue:

Uomini

.....

.....

Mezzi

.....

.....

.....

Materiali

.....

.....

.Altro

.....


.....

.....

.....

La presente, in situazione di emergenza ha valore di ordinanza ed equivale ad autorizzazione di spesa

..... li IL



SINDACO

.....